

ORIGINALE

N. 4
del 30/03/2017
registro delibere



COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria – Seduta pubblica.

OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche aliquota anno 2017. Conferma.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore 16,50 nella Sede Comunale di Curti, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
Antonio Raiano	X		Leopoldo Di Marzio	X	
Alfonso Piscitelli	X		Carolina Russo	X	
Emilio Pasquale Iodice	X		Enzo Gambardella	X	
Maria Giovanna De Matteo	X		Anastasia Nacca	X	
Jolanda Mailo	X		Matrona Morrone	X	
Michele Papale	X		Domenico Ventriglia	X	
Lucia Ienco	X				

Presenti : 13

Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Migliore, che cura la verbalizzazione della riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Presidente, Dr. Michele Papale, constata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e Richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dei relativi pareri favorevoli di natura tecnica e contabile, rispettivamente resi dai Responsabili dei Servizi Competenti, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 4 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio dott.ssa Jolanda Maile che relaziona sull'argomento, anche a beneficio del pubblico presente in aula;

L'assessore al bilancio relaziona sulla proposta in oggetto evidenziando che le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono state confermate così come inizialmente previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.09.2012;

Ultimato il dibattito come sopra descritto, il Presidente dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:

Presenti 13

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 2 (Anastasia Nacca, Domenico Ventriglia)

Per effetto della votazione sopra risultata **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 13

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 2 (Anastasia Nacca, Domenico Ventriglia)

Per effetto della votazione sopra risultata **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

L'assessore al bilancio propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche aliquota anno 2017. Conferma"**

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16,

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Dato atto che con propria precedente deliberazione n.12 del 30/04/2016 avente ad oggetto Addizionale Comunale Irpef-Conferma aliquota per l'anno 2016 che richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.09.2012 di approvazione del relativo Regolamento disciplinante l'applicazione delle aliquote di compartecipazione all'IRPEF nella misura di seguito elencata:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,6
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,75
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,77
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

Dato atto che le accresciute necessità di finanziamento del bilancio corrente comunale e l'esigenza di individuare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente non consentono, allo stato, di ridurre la pressione fiscale locale;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre

fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del D.lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare per l'anno 2017, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF così come inizialmente prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.09.2012 avente ad oggetto " Il regolamento concernente l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F." nella misura


Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,6
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,75
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,77
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,79
Oltre € 75.000	0,80

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2017;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere al compimento di ogni atto consequenziale al presente atto deliberativo;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

L'assessore al bilancio

Dott.ssa Jolanda Maile

Jolanda Maile



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

OGGETTO: "Addizionale Comunale Irpef. Aliquota per l'anno 2017. Conferma".

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

li 23 MAR, 2017



Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

UFFICIO RAGIONERIA

Parere regolarità contabile: FAVOREVOLE

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa di

€. _____ come segue:

Capitolo _____

Impegno n° _____ del _____

li 23 MAR, 2017



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

ORIGINALE


IL PRESIDENTE

Dott. Michele Papale



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTILI 12 APR, 2017



IL MESSO COMUNALE

Ristallo Paolo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2017

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Leg.vo 267/2000)

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTILI 12 APR, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore

